

Comune di Sennori

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA SPERIMENTALE RIFIUTI

Approvato con Deliberazione di C.C. n. del

I N D I C E

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	2
ART. 3 - COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO	2
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI	2
ART. 5 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARE	3
ART. 6 - UTENZE DOMESTICHE: NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI L'ALLOGGIO	3
ART. 7 - LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA	4
ART. 8 - SUPERFICIE UTILE	4
ART. 9 - ESCLUSIONI	4
ART. 10 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA	5
ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	5
ART. 12 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	5
ART. 13 - RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE	6
ART. 14 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE	6
ART. 15 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICIE E DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI SPECIALI, URBANI ED ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO	6
ART. 16 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO	7
ART. 17 - DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE	7
ART. 18 - FATTURAZIONE, RISCOSSIONE E RIMBORSI	9
ART. 19 - INTERESSI DI MORA	9
ART. 20 - VERIFICA DELL'ENTRATA	10
ART. 21 - VIOLAZIONI E PENALITA'	10
ART. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI	11
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE	11

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, di cui al successivo articolo 2, nel Comune di Sennori. In particolare determina le condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione della tariffa, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani nelle varie fasi di conferimento, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio e smaltimento finale, effettuata in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Sennori, la tariffa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 5.2.1997 n. 22 e del DPR 27.4.1999 n. 158.

La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D.Lgs 5.2.1997 n. 22, tenendo conto delle categorie che caratterizzano il territorio locale.

Art. 3 - COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità ed inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio, approvato con delibera del consiglio comunale n.25 del 11/05/2005.

Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compreso il costo dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Comune, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

La tariffa, ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 è posta a carico di chiunque occupi o conduca locali (abitazioni e locali con diversa destinazione d'uso), o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato. A tal fine l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione acquedotto, energia elettrica, è considerato sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree, nonché, per quanto concerne il pagamento, tra il proprietario ed il conduttore in caso di locazione, comodato, uso gratuito ed altre simili situazioni giuridiche.

Il proprietario ha l'obbligo di denunciare le variazioni di destinazioni d'uso.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza s'intende quella risultante nei registri dell'Anagrafe demografica.

Art. 5 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARE

Nel caso di locali in multiproprietà, condomini e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte d'uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa; il soggetto che gestisce i servizi comuni è anche responsabile della presentazione della denuncia e del versamento della Tariffa dovuta per i locali e aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o conduttori.

Nelle unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile alla superficie a tal fine utilizzata è quella prevista per la specifica attività.

La Tariffa può essere corrisposta dal condominio regolarmente costituitosi. In tal caso l'amministratore ha l'obbligo di denunciare le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali e la data di cessazione del suo ufficio.

Per le parti comuni del condominio suscettibili di produrre rifiuti, se occupate o condotte non dal condominio ma in via esclusiva da soggetto diverso, a questi fa carico l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa; in tutti gli altri casi la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio.

Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

In caso di locazione temporanea o comodato di uso, di durata inferiore a 12 (dodici) mesi, l'obbligo di denuncia e di corrispondere la tariffa è a carico del proprietario dell'abitazione stessa.

Per i periodi di locazione o comodato, o altre simili situazioni giuridiche, di abitazioni, per periodi uguali o superiori a 12 (dodici) mesi, a soggetti che ivi stabiliscono la propria residenza, l'obbligo di denuncia e di pagamento della tariffa ricade sul locatario. Nella medesima fattispecie la Tariffa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini con obbligo di comunicazione al Comune.

Le superfici delle abitazioni di imprenditori agricoli, di cui all'art.2135 del codice civile, destinate al deposito e conservazione di olio e vino, sono assoggettate a tariffa unitaria in misura pari alla categoria dell'utenza domestica.

Art. 6 - UTENZE DOMESTICHE: NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI L'ALLOGGIO

Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- utenze domestiche residenti
- utenze domestiche non residenti.

Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune.

Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune; l'ente può considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea autocertificazione, nei seguenti casi:

- congiunto anziano collocato in casa di riposo;
- congiunto che svolge attività di studio o di lavoro in altro comune, o all'estero per un periodo superiore a sei mesi.

Per le utenze domestiche occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'abitazione che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Le utenze domestiche non residenti, occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, oppure nel territorio comunale ma presso una diversa abitazione; per tali utenze, fatta salva la possibilità di comunicare un numero di occupanti effettivo diverso, si utilizzerà ai fini del calcolo della tariffa, il parametro numero occupanti di sei o più componenti.

Art. 7 - LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti:

- a) tutti i locali, (abitazioni e locali con diversa destinazione d'uso) esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 9;
- b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo, ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

Agli stessi effetti di cui al comma precedente, si considerano:

1. le aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
2. le aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, tettoie di protezione per merci o materie prime.

Art. 8 - SUPERFICIE UTILE

Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali ed alle aree di cui al precedente articolo 7. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata al netto dello spessore dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

Art. 9 - ESCLUSIONI

Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura.

Sulla base di quanto previsto dal precedente comma, sono escluse dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:

- a) locali:
 - unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici a rete;
 - stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, ove non si abbia di regola presenza umana, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - balconi, terrazze scoperte e simili;
 - soffitte, soppalchi e simili di altezza non superiore a mt 1,50;
 - di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - di impianti sportivi, e locali di pertinenza quali spogliatoi e servizi;
 - locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile;
 - destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

- sale espositive, pinacoteche e simili.
- b) aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi;
- c) aree:
 - impraticabili o intercluse da recinzione;
 - in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
 - aree verdi a mera funzione ornamentale;
 - aree adibite in via esclusiva al transito di veicoli;
 - aree scoperte che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti.

Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, industriali o artigianali, o le porzioni di esse, in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; dovrà essere esibita idonea documentazione da parte del rappresentante legale o altro avente titolo attestante la produzione esclusiva di rifiuti speciali comprovante lo smaltimento in base alle norme vigenti.

Art. 10 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene data con ritardo, la tariffa è dovuta sino al giorno in cui viene prodotta.

Per ogni anno solare, la tariffa è corrisposta in base ai giorni di occupazione o conduzione.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno saranno conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Art. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente, ai sensi del precedente articolo 2, le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per la quota variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.

La tariffa è determinata annualmente sulla base del piano finanziario, in conformità a quanto previsto dal DPR n. 158/99.

In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, s'intende prorogata la tariffa in vigore.

La tariffa è commisurata ad anno solare, corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa nel rispetto di quanto disposto o convenuto.

Art. 12 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano temporaneamente locali od aree pubbliche, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

Le misure tariffarie giornaliere per l'unità di superficie di cui al comma precedente sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 365 ;

In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nella tabella 4 a del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento deve essere effettuato nelle modalità di pagamento previste dal Regolamento comunale per la gestione delle entrate approvato con Delibera Consiliare n.22 del 24/03/2005 e successive modificazioni;

Gli importi da versare relativi alla tassa di smaltimento giornaliera, vanno arrotondati a 50 centesimi di Euro.

Gli importi inferiori a 1,00 Euro non vanno versati.

Art. 13 - RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si intendono:

- a) le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti, che abbiano dimora, per più di 6 (sei) mesi all'anno, in località fuori del territorio comunale, a condizione:
 - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga la dichiarazione del soggetto passivo di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.

- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o autodichiarazione dalla quale risulti l'accertata impossibilità ad utilizzare i locali, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

Per le utenze domestiche la tariffa unitaria è ridotta del 50%.

Alle utenze non domestiche si applica la tariffa unitaria della categoria corrispondente, rapportata, al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autodichiarazione o dall'atto autorizzatorio, o, se superiore, a quello di effettiva conduzione o occupazione.

Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma precedente entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Art. 14 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE

In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 15 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI E DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI SPECIALI, URBANI ED ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g) del D.

Lgs 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero di rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa in misura pari al 30%.

Per le utenze non domestiche, che effettuano contestualmente produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie da assoggettare a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, alla superficie del locale o dell'area su cui si producono rifiuti urbani e speciali, le percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici: 75%;
- lavanderie a secco e tintorie: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- parrucchiere, estetiste: 65%;
- oleifici, caseifici e cantine vinicole: 40%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, ceramiche: 55%;
- laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici produzione allestimenti pubblicitari: 75%;

Il produttore di rifiuti urbani che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero di rifiuti stessi, di averli avviati al recupero ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30%.

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti urbani o assimilati, dovrà essere presentata, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, all'Ufficio comunale competente, con le forme previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445. L'Ufficio si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

Art. 16 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Il comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

Art.17 - DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

I soggetti di cui ai precedenti articoli devono presentare all'Ufficio comunale competente denuncia di occupazione originaria dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione, redatta sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione dal Comune.

La denuncia ha effetto dalla data di inizio occupazione o variazione ed è ritenuta efficace anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al

numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia per le utenze domestiche, originaria o di variazione, deve contenere:

1. l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta:
 - Generalità anagrafiche;
 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. (se posseduta);
 - Residenza;
 - Indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento;
 - Titolo per il quale viene presentata denuncia (occupante residente, non residente, proprietario, rappresentante legale, amministratore ecc.);
2. per ogni locale o area in denuncia:
 - il numero degli occupanti l'alloggio se il dichiarante è residente nell'alloggio e le generalità del capofamiglia risultante all'anagrafe;
 - i dati identificativi se occupato da non residenti;
 - l'ubicazione dell'immobile (località, via, n. civico e interno);
 - i dati catastali dell'immobile (Foglio, mappale e subalterno);
 - la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, con indicazione delle eventuali superfici destinate ad attività economica e/o professionale e relativo tipo di attività;
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
3. la data di presentazione della comunicazione;
4. la sottoscrizione con firma leggibile.

La denuncia originaria o di variazione per le utenze non domestiche, sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve contenere:

1. l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta:
 - Generalità anagrafiche;
 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. (se posseduta);
 - Residenza;
 - Indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento;
 - Titolo per il quale viene presentata denuncia (rappresentante legale, amministratore);
2. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica:
 - tipo (ente, istituto, associazione, società,)
 - la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica,
 - codice fiscale/partita IVA;
 - codice ISTAT dell'attività;
 - la sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione nel territorio del comune;
 - le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
3. per ogni locale o area in denuncia:
 - l'ubicazione dell'immobile (località, via, n. civico e interno);
 - i dati catastali dell'immobile (Foglio, mappale e subalterno);
 - la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
4. la data di presentazione della comunicazione;
5. la sottoscrizione con firma leggibile.

La denuncia può essere consegnata: direttamente o spedita per posta.

Gli stessi soggetti o i loro famigliari, conviventi o incaricati, muniti d'apposita delega, devono presentare, altresì, all'Ufficio comunale competente la denuncia di cessazione dell'occupazione o conduzione, redatta sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dal suo verificarsi. La cessazione può avvenire anche a cura del Comune nella circostanza che siano in suo possesso dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali ad esempio cessazione di servizi in rete, decessi ecc.).

La denuncia di cessazione deve contenere:

1. le generalità del contribuente;
2. per ogni locale o area in denuncia:
 - l'ubicazione e i dati catastali dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
 - la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
 - cognome e nome dell'eventuale subentrante;
3. la data di presentazione della comunicazione;
4. la sottoscrizione con firma leggibile.

Le comunicazioni con richieste di riduzione della tariffa si possono presentare in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 18 - FATTURAZIONE, RISCOSSIONE E RIMBORSI

Si provvede all'emissione delle fatture per l'addebito del servizio a consuntivo per l'anno di riferimento nei primi mesi dell'esercizio successivo, nelle modalità di riscossione adottate dall'ente ai sensi del Regolamento generale dell'entrate approvato con delibera del consiglio comunale n. 25 del 11/05/2005.

L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in un minimo di quattro 4 rate.

Il pagamento dei corrispettivi relativi al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura.

Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

L'Ufficio comunale competente provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge.

La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data in cui si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario nel periodo precedente. Qualora nel frattempo la tariffa sia stata applicata ad un subentrante per i medesimi locali o aree, per il rimborso si fa riferimento alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante stesso.

Art. 19 - INTERESSI DI MORA

In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale su base annuale per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.

Nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le fatture dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità

di mora.

Quanto sopra viene applicato sino all'avvio da parte del Comune del procedimento di riscossione coattiva per la quale saranno applicati i relativi interessi di mora, spese e quant'altro previsto e determinato nelle norme vigenti.

Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Art. 20 - VERIFICA DELL'ENTRATA

L'Ufficio comunale competente provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

A tale scopo può richiedere agli utenti tutti i dati, notizie e documenti necessari alla verifica non in proprio possesso, invitare gli utenti a comparire di persona per fornire chiarimenti e notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria non solo agli occupanti o detentori ma anche ai proprietari dei locali o aree.

Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'Ufficio comunale competente fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

L'Ufficio comunale competente, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 21 - VIOLAZIONI E PENALITA'

In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'Ufficio comunale competente determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordati. Per determinare gli elementi necessari l'Ufficio comunale competente si avvale degli strumenti e delle forme indicate nell'art.20.

Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da €51.65 a €258,23 con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Dal 1 gennaio 2006 è soppressa l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al capo III del D. Lgs 507/93. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2005, continuano ad essere effettuati anche successivamente dal Comune.

Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

In fase di prima applicazione per l'anno 2006, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti; il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tariffa.

Art.23 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è composto da 23 articoli, le disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2006, per quanto non riportato nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.